

Comunicazione in ordine agli adempimenti fissati dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 dell'1 luglio 2009, recante disposizioni produttive di effetti nei confronti delle amministrazioni universitarie e misure organizzative finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Provvedimenti di spesa

Il funzionario che adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Liquidazione documenti di spesa

La consegna materiale della documentazione di spesa, debitamente protocollata, deve avvenire entro il termine congruo di 7 giorni a decorrere dalla data del protocollo, opportunamente corredata degli elementi di seguito indicati:

- 1) impegno di spesa con riferimento al relativo conto di bilancio;
- 2) attestazione di regolare esecuzione dei lavori/conformità della prestazione all'incarico, completa di firma del Dirigente o del Responsabile del procedimento;
- 3) modulo di autorizzazione budget e provvedimento di liquidazione;
- 4) eventuale buono di carico, per materiale inventariabile;
- 5) eventuali ulteriori titoli giustificativi della spesa;
- 6) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), specificatamente richiesto per la finalità di liquidazione delle fatture, in corso di validità.

Pagamento fatture importo > €10.000,00

In tali casi, si provvede ad interrogare il servizio Equitalia, corrispondendo, in caso di liberatoria, l'importo dovuto direttamente al beneficiario, altrimenti, trascorsi i 5 giorni feriali necessari alla verifica da parte del nominato servizio, provvedendo secondo le istruzioni di pagamento ricevute.

Termini di pagamento

Salvo quanto diversamente specificato nel contratto di riferimento, il termine per il pagamento della prestazione è quello stabilito dall'art. 4 D.L.vo 231/2002.

A tale scopo si sottolinea l'opportunità di concordare per iscritto con i creditori termini di pagamento più ampi rispetto ai 30 giorni, previsti dal citato decreto, al fine di tener conto della complessità delle procedure legate al liquidazione dei titoli di spesa, consigliabili in almeno 60/90 giorni a seconda della tipologia della spesa.